

Messaggio 4374

Concernente la legge sulle scuole professionali

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

l'adozione del disegno di legge cantonale sulle scuole professionali ha per obiettivo di:

1. consolidare gli sforzi fatti in quest'ultimo anno per rivalutare la formazione professionale in alternativa alla formazione scolastica medio-superiore, in modo da disporre di una migliore base per gli sviluppi futuri;
2. ricomporre un quadro legislativo sistematico, completo, semplificato e per quanto possibile duraturo per una materia ora sparsa in numero e dispari atti di difficile consultazione;
3. mettere in opera un regime transitorio per le scuole delle quali è prevista l'integrazione nella scuola universitaria professionale, in attesa che siano definite le basi di diritto federale e sia consolidato il quadro della politica universitaria ticinese.

Con questo atto si intende d'altra parte completare il quadro giuridico conseguente all'adozione della nuova legge della scuola. Infatti la nuova legge, approvata dal Parlamento il 1° febbraio 1990 ed entrata in vigore con il 1° settembre 1991, è intesa come legge quadro, cui dovrebbero accompagnarsi, nella misura in cui non erano già presenti nell'armamentario legislativo, leggi settoriali per vari ordini e gradi scolastici. Ciò non è finora il caso per settore delle scuole professionali (come per le scuole dell'infanzia ed elementari il cui disegno di legge è appena stato licenziato), talché è stato necessario mantenere in vigore una parte delle norme della vecchia legge della scuola del 1958 e regolamenti d'applicazione che ne discendono, nonché introdurre, nella forma del decreto e della legge, norme specifiche per tutta una serie di provvedimenti istitutivi di nuove scuole, per esempio le norme per l'istituzione della scuola superiore d'informatica di gestione o quelle per l'istituzione della scuola superiore per i quadri del settore alberghiero e del turismo. Le norme vecchie e recenti verranno sostituite dalla legge di cui, con il presente messaggio, si propone l'adozione. Essa riguarda, con la sola eccezione della scuola cantonale superiore di commercio tutte le scuole regolamentate dalla Legge federale sulla formazione professionale, nonché le scuole per la formazione propedeutica e professionale degli operatori sanitari e sociali, in parte rette da disposizioni intercantionali o da direttive della Croce Rossa Svizzera.

Con la presentazione del disegno di legge che fa seguito a questo messaggio si ripercorre in un certo senso un cammino inverso a quello che aveva portato all'adozione delle norme contenute nella Legge della scuola del 1958, norme di cui si propone l'abrogazione. Infatti, nella legge del 1958 dispositivi relativi all'insegnamento professionale, in parte risalente fino al 1894 (anno in cui fu istituita la scuola di commercio di Bellinzona con un decreto legislativo del 27 aprile), in seguito raggruppati nella Legge del 28 settembre/3 ottobre 1914 e successivamente ancora modificati e completati con i decreti legislativi del 23 gennaio 1939 e del 6 ottobre 1941, furono accostati a quelli riguardanti l'insegnamento di tutti gli altri settori; ora, almeno per gli aspetti specifici che non sono contemplati nella legge-quadro della scuola del 1° febbraio 1990, si ritorna a differenziarli in un testo giuridico separato.

1. Premessa

1.1. Basi legali

Come detto, la maggior parte delle scuole professionali oggetto del presente messaggio sottostà alla Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978, entrata in vigore il 1° gennaio 1980. Essa regola infatti congiuntamente sia gli aspetti pratici della formazione sia quelli teorici, quest'ultimi conseguibili appunto in strutture scolastiche del grado postobbligatorio (secondario II o terziario). Fra le prime si contano le scuole professionali artigianali e industriali o commerciali, le scuole d'arti e mestieri o d'arte applicata, le scuole medie di commercio; fra le seconde si situano le scuole dei tecnici, le scuole d'ingegneria (scuole tecniche superiori), le scuole superiori per quadri dell'economia e dell'amministrazione, le scuole superiori d'arte applicata e le altre scuole specializzate superiori. Sul piano cantonale la scelta è invece da suddividere le norme giuridiche relative a due aspetti della formazione in due testi legislativi separati, la Legge cantonale sulla formazione professionale, del 24 maggio 1984 e, oggetto di questo messaggio, la Legge sulle scuole professionali.

Anche la scuola per operatori sociali, che forma a Mendrisio maestri socioprofessionali e di educatori specializzati, ha un suo punto di riferimento sul piano federale, nella Legge federale sugli aiuti finanziari alle scuole superiori di lavoro sociale del 19 giugno 1992 che, tuttavia, come appare dalla denominazione del

decreto, vale solo ai fini del riconoscimento di contributi da parte della Confederazione. Quest' ultima non ha infatti regolamentato la scuola in quanto tale: le direttive secondo le quali la scuola è impostata sono frutto di norme emanate il 23 novembre 1990 dalla Conferenza svizzera dei direttori delle scuole superiori per educatori specializzati.

Una parte delle rimanenti scuole si rifà alla Convenzione intercantonale del 1976, approvata dalla Conferenza dei direttori cantonali della sanità il 20 maggio 1976, dal Consiglio di direzione della Croce Rossa Svizzera il 28 aprile 1976 e recentemente ratificata dal Gran Consiglio con il Decreto legislativo del 10 novembre 1993. Tale convenzione delega alla Croce Rossa Svizzera il compito di sovrintendere nei cantoni alla formazione professionale del personale infermieristico, medico-tecnico e medico-terapeutico.

Altre scuole ancora sono rette da intercantonali: per la scuola propedeutica alle professioni sanitarie e sociali, attualmente a Savosa ma in via di trasferimento a Canobbio, valgono le Direttive per il riconoscimento del diploma delle scuole di diploma, emanate dalla CDEP, Conferenza svizzera dei direttori dei dipartimenti della pubblica educazione, l' 11 giugno 1987.

La scuola degli aiuti medico infine fa riferimento alle Direttive emanate il 30 ottobre 1975 dalla FMH, Federazione dei medici svizzeri, ed entrate in vigore con il 1° gennaio 1976. Per questa professione, come per altre apparentate (aiuto veterinario, aiuto dentista) è tuttavia in corso la regolamentazione come professioni soggette alla Legge federale sulla formazione professionale e dunque da apprendere attraverso un regolare tirocinio. Il relativo regolamento per questa professione entrerà in vigore con il 1° gennaio 1996 e riguarderà pertanto le giovani che entreranno in formazione nel settembre dello stesso anno.

1.2. Precedenti avamprogetti di legge sulle scuole professionali

Il presente disegno di legge sulle scuole professionali e il messaggio che lo accompagna non è l' unico documento elaborato in materia da parte delle autorità dipartimentali. Già al momento in cui si operava ancora intorno all' allestimento della legge-quadro della scuola, uno speciale gruppo di lavoro dipartimentale, istituito il 10 maggio 1985 con apposita risoluzione e composto di rappresentanti delle scuole professionali sotto la presidenza del direttore dell' Ufficio dell' insegnamento professionale, provvedeva, nel corso dell' anno scolastico 1985/86, all' elaborazione di un avamprogetto di legge. L' avamprogetto è stato messo in consultazione negli organismi scolastici, nelle associazioni professionali e nelle associazioni magistrali con una lettera del 5 maggio 1986. I risultati della consultazione sono stati dibattuti in seno alla Commissione cantonale per la formazione professionale nel corso dell' autunno/inverno 1986/87; l' avamprogetto è stato poi consegnato nell' autunno 1987, dopo gli opportuni rimaneggiamenti conseguenti alla consultazione e a dibattimenti, alle Autorità dipartimentali. Quest' ultime decidevano tuttavia, in considerazione dei lavori ancora in corso e ben lungi dal concludersi per l' emanazione della legge-quadro, di congelare il documento in attesa del testo guida definitivo per le singole leggi settoriali. L' avamprogetto del 1986 è rimasto pertanto bloccato fino all' adozione, il 1° febbraio 1990, della nuova legge della scuola.

Avendo a disposizione, nella primavera del 1990, il testo di riferimento, sono stati subito avviati i lavori di adeguamento del precedente avamprogetto alle norme nel frattempo adottate anche se non entrate in vigore. In queste attività è stata nuovamente coinvolta, quale organo consultivo rappresentativo di tutti gli organismi operanti nell' ambito della formazione professionale, la Commissione cantonale per la formazione professionale. I lavori si sono conclusi con la redazione di un nuovo avamprogetto, consegnato nel luglio 1991. Questo documento è rimasto tuttavia pure fermo allo stadio del documento dipartimentale, soprattutto perché si stavano delineando sul piano federale non poche novità. Infatti, anche sotto lo stimolo delle varie autorità cantonale e in particolare di quella ticinese, si iniziava a discutere, nell' ambito dell' Ufficio federale dell' industria, delle arti e mestieri e del lavoro e dei vari organismi interregionali di coordinamento della formazione professionale, dell' introduzione della maturità professionale e delle scuole universitarie professionali come risposta a ad esigenze di rivalorizzazione della via della formazione professionale in alternativa a quella degli studi liceali. In attesa della concretizzazione delle nuove iniziative, è parso pertanto preferibile all' Autorità dipartimentale di rinviare ulteriormente la presentazione del disegno di legge al Governo, affinché questi lo potesse in seguito discutere e licenziare al Gran Consiglio.

A cavallo del 1991 e 1992 l' attività dei servizi cantonali preposti alla formazione professionale, quando anche avesse mancato di portare sollecitamente a termine la procedura per consentire la presentazione del disegno di legge sulle scuole professionali, è stata peraltro parecchio assorbita dal di spiegamento in ambito cantonale dell' offensiva federale per la formazione professionale, culminato, sul piano legislativo, con l' adozione dal parte del Parlamento, il 16 dicembre 1992, di una serie di importanti modifiche della Legge cantonale sulla formazione professionale negli articoli riguardanti appunto l' aggiornamento, il perfezionamento e la riqualificazione professionale. D' altra parte non si è mancato, in assenza di norme giuridiche contenute in un testo unico, di legiferare in modo specifico in materia di perfezionamento professionale sviluppato attraverso gli istituti scolastici: dei primi mesi del 1993 sono infatti le leggi istituenti la nuova sezione di elettrotecnica della Scuola tecnica superiore (20 aprile 1993), la Scuola superiore di informatica di gestione (18 maggio 1993) e la Scuola superiore per quadri del settore alberghiero e del turismo (18 maggio 1993).

Parallelamente alle attività di progettazione svolte per le normative delle scuole regolamentate dalla Legge federale sulla formazione professionale, analoghi studi preliminari sono stati condotti per inquadrare giuridicamente le formazioni socio sanitarie, finora rette solo dalla Legge che istituisce la scuola cantonale per infermieri, del 27 febbraio 1952, ormai poco rispondente all'evoluzione conosciuta anche da quel settore. Gli studi sono stati sviluppati autonomamente dal Dipartimento delle opere sociali, stante la collocazione che avevano queste scuole nel contesto dell'amministrazione cantonale. Anche questi studi, condotti nel corso del 1991 e sfociati nella presentazione di un avamprogetto il 10 dicembre dello stesso anno, non hanno superato lo stadio dipartimentale.

Per l'unica scuola di diploma del Cantone, la Scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali, furono pure avviati lavori di aggiornamento delle basi giuridiche: un progetto di nuova legge porta la data del 24 luglio 1991.

Nel marzo del 1993 è stato infine presentato alla Commissione cantonale per la formazione professionale un nuovo avamprogetto che teneva conto degli ultimi sviluppi in materia di insegnamento professionale nel campo federale e cantonale. La raccolta di pareri, che ha fatto seguito all'esame dell'ultimo avamprogetto e si è conclusa nel settembre del 1993, ha evidenziato l'opportunità di inserire nel testo presentato anche le norme relative alla scuola di diploma e alle scuole del settore socio sanitario, come norme transitorie relative alle scuole universitarie professionali, sul cui avamprogetto di legge federale era in corso la consultazione. Nel corso dell'anno scolastico 1993/94 è stata pertanto elaborata una versione quasi definitiva, assai analitica. Quest'ultima è stata sottoposta infine a una revisione con deliberata intenti di semplificazione, per andar incontro al mandato generale formulato dal Legislativo che ha chiesto una riduzione della massa legislativa e a tal fine ha addirittura costituito una speciale commissione.

1.3. La situazione attuale

1.3.1. In generale

La situazione attuale è caratterizzata da vari elementi di recente introduzione. Da un lato v'è stata la riorganizzazione dell'amministrazione cantonale, che ha attribuito le scuole della formazione sociosanitaria alla responsabilità del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, trasferendola da quella del Dipartimento delle opere sociali. Il trasferimento, che ha carattere del tutto innovativo nel quadro organizzativo delle varie amministrazioni cantonali ed è pertanto guardato con notevole interesse dai responsabili degli altri cantoni, consente indubbiamente un approccio globale al problema dell'inquadramento delle scuole professionali. Su questo trasferimento si inserisce poi un'ulteriore novità, di carattere più specifico, data dall'introduzione di un nuovo modello per le formazioni infermieristiche dettato dalla Croce Rossa Svizzera, che prescinde dalla differenziazione in vari indirizzi di cura (cure generali, psichiatria, ecc.) per introdurre invece una formazione generalizzata ma articolata in due livelli. Un'altra novità è data dalla tendenza a inserire alcune formazioni medico-tecniche nel novero di quelle regolamentate dalla Legge federale sulla formazione professionale e quindi a diffidare in materia sul piano generale svizzero maggior responsabilità, che ora sono delegate in genere a terzi, agenti pubblici.

Dall'altro lato v'è l'impressionante serie di novità che si affollano nel panorama scolastico professionale federale e cantonale, con la trasformazione delle scuole medie professionali in scuole che preparano alla maturità professionale nei vari tipi (tecnico, commerciale, artistico, artigianale); con l'estensione dell'offerta formativa nel grado terziario mediante l'istituzione già menzionata di nuove scuole; con lo sviluppo di una parte delle scuole professionali superiori verso la scuola universitaria professionale, il cui messaggio è attualmente all'esame delle Camere federali, e soprattutto con la ricerca di modelli istituzionali per la formazione permanente non scolastica, per esempio attraverso l'introduzione di un sistema di unità capitalizzabili, dal momento che l'incessante evoluzione nel mondo produttivo chiama gli operatori a un processo continuo di aggiornamento. Proprio nell'attuazione di questi modelli, attualmente al vaglio della Commissione federale per la formazione professionale, saranno certamente coinvolte le scuole professionali, che ne faranno una componente del loro nuovo mandato di prestazioni. Un'ulteriore componente sarà il coinvolgimento nei programmi di aggiornamento e riqualificazione professionale cui dovranno partecipare, secondo la nuova relativa legge federale, disoccupato al beneficio di indennità di età inferiore a 25 anni.

Il riordinamento giuridico dell'insegnamento professionale si propone anche in un momento in cui si assesta definitivamente la distribuzione dei compiti in materia fra Cantone e comuni. Infatti le ultime due scuole professionali comunali di Chiasso e di Lugano, retaggio di un primitivo mandato formativo assunto agli inizi del secolo da comuni ticinesi, stanno per diventare cantonale a tutti gli effetti.

1.3.2. L'ordinamento attuale

L'ordinamento contempla attualmente le scuole della tabella che segue, suddivise per settori di competenza dei quattro uffici di informazione (industriale, artigianale, commerciale, sociosanitaria) che costituiscono quattro uffici di linea della Divisione della formazione professionale. La sovrintendenza sulle scuole di

ciascun settore è affidata al capoufficio, che ha pertanto, per quanto riguarda il grado secondario, una visione globale delle problematiche formative, sia di quelle attinenti alla scuola sia di quelle attinenti alla pratica in azienda, e per quel che riguarda il settore di competenza, una visione in termini di formazione permanente che abbraccia anche il grado terziario.

Nella conduzione di ogni settore sono ovviamente coinvolti i direttori delle scuole, qual costituiscono collegi, segnatamente quello de direttori delle scuole professionali artigianali e industriali e quello delle scuole professionali commerciali, per l' esame di problemi di carattere comune. Per gli aspetta disciplinari, direttori e l' autorità dipartimentale si affidano a loro volta a esperti di materiali, peraltro già previsti dalla legge quadro della scuola.

Per le scuole d' arti e mestieri e per quelle superiori, in luogo dei collegi dei direttori ci si affida piuttosto, date le caratteristiche singolari di ciascuna, al contributo di commissione di vigilanza di ogni singolo istituto, le qual hanno compiti consultivi nella gestione pedagogica e didattica e funzioni di contatto della scuola con il mondo dell' industria e dell' economia.

Un aspetto particolare è dato dalla collaborazione con la Federazione ticinese della Società Svizzera degli impiegati di commercio, cui è conferita, sulla scorta di disposizioni federali, una delega sull' organizzazione dell' insegnamento e degli esami. I contenuti della delega sono regolati da una convenzione di lunga data, ripetutamente rinnovata, l' ultima volta nel 1992. La convenzione assegna alla Federazione il diritto di preavviso sull' assunzione dei docenti, i quali sono tuttavia, dall' ultima revisione degli accordi, docenti cantonali a tutti gli effetti, nominati dal Consiglio di Stato, mentre in precedenza il loro impiego era solo soggetto a ratifica dipartimentale. D' altro canto, sulla scorta della convenzione, i maestri di tirocinio sono chiamati a contribuire alle spese con il versamento di una tassa di frequenza.

Alle scuole presentate nella pagina seguente sono da aggiungere, per completare il quadro delle scuole professionali, la Scuola tecnica superiore, la Scuola degli assistenti tecnici, entrambe a Trevano con una sottosede a Manno, e la Scuola cantonale superiore di commercio di Bellinzona, come la Scuola agricola di Mezzana. Inoltre v' è orma da porsi l' interrogativo se, in prospettiva, altre scuole, per esempio la Scuola magistrale, non debbano configurarsi in modo più marcato come scuole professionali. Infine sono da considerare scuole private d' interesse pubblico, che assumono connotazioni d' ordine professionale, come il Conservatorio della Svizzera italiana, e curricula formativi interni all' amministrazione che assumono vieppiù un carattere di scuola annuale a tempo pieno (scuola per aspiranti gendarmi, per agenti di custodia, ecc.). Gli effettivi degli allievi e dei docenti della tabella che segue si riferiscono all' anno scolastico 1993/94. i docenti che insegnano in più sedi sono conteggiati ogni volta, mentre i dati non significativi riguardanti i loro effettivi sono indicati con (....).

Tipo di scuola	Allievi	Docenti
Scuola d' arti e mestieri, Bellinzona	144	38
Scuole per elettronici in audio e video, Trevano	96	13
Scuole d' art e mestieri di sartoria, Viganello (1° anno)	12	...
Lugano (comunale 2° e 3* anno)	31	16
Scuola dei tecnici della meccanica e di elettromeccanica, Bellinzona	42	23
Bellinzona (parallela all' attività)	30	...
Scuola dei tecnici dell' abbigliamento, Viganello	48	21
<u>Scuole professionali artigianali e industriali:</u>		
Bellinzona	896	63
Biasca	383	25
Locarno	560	44
Locarno (scuola alberghiera)	58	...
Locarno-Tenero, corsi intercantonali per cuochi	37	...
Mendrisio	363	25

Trevano	1718	135
<u>Scuole medie professionali:</u>		
Bellinzona	53	...
Bellinzona postirocinio	42	...
Biasca	18	...
Locarno	30	...
Trevano	51	...
Trevano postirocinio	23	...
<u>Centro scolastico per le industrie artistiche:</u>		
Lugano, Scuola d' arte applicata (CP e apprendisti in azienda compresi)	259	53
Lugano, Scuola superiore d' arte applicata	48	32
<u>Scuole professionali commerciali:</u>		
Bellinzona	530	28
Locarno	293	25
Morbio Inferiore	236	17
Viganello	746	34
<u>Scuole medie professionali:</u>		
Bellinzona	18	...
Viganello	15	...
<u>Scuole di commercio del comune di Chiasso, Chiasso</u>		
	182	26
<u>Scuola di commercio della città di Lugano, Lugano</u>		
	316	46
Lugano perfezionamento	24	...
<u>Scuole di commercio Villa Erica (scuola privata riconosciuta), Locarno</u>		
	74	...
<u>Scuola di commercio Pio XII privata (scuola privata riconosciuta), Lugano</u>		
	45	...
<u>Scuola cantonale di segretariato d' albergo, Bellinzona</u>		
	34	12
<u>Scuola superiore di informatica di gestione, Bellinzona</u>		
	15	14
<u>Scuola superiore per i quadri del settore alberghiero e del turismo, Bellinzona</u>		
	22	21
<u>Scuola superiore per i quadri dell' economia e dell' amministrazione, Chiasso</u>		
	95	31

<u>Scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali:</u>		
Savosa	493	26
Locarno	64	19
<u>Scuola in cure infermieristiche:</u>		
Bellinzona (sede principale)	108	11
Mendrisio	56	5
Giubiasco	73	7
Lugano	50	3
Scuola medico-tecnica, Locarno	125	11
<u>Scuola per operatori sociali:</u>		
Mendrisio (sede principale)	168	13
Cresciano	19	1
Scuola superiore per le formazioni sanitarie, Stabio	34	3

1.3.3. Docenti

1. 3. 3.1. Dati statistici

Alcuni aspetti quantitativi dell' anno scolastico 1993/94 sono già stati evidenziati nel quadro che precede, dove si è rinunciato a rilevare l' apporto dei numerosi docenti delle scuole sociosanitarie che prestano la loro attività d' insegnamento solo per poche ore all' anno in campi specialistici.

1. 3. 3. 2. La formazione

I requisiti per insegnare nelle scuole professionali sono dettati, sia per quel che riguarda le scuole professionali secondarie sia per quel che riguarda le scuole professionali superiori, dalla Confederazione (nell' Ordinanza sulla formazione professionale del 7 novembre 1979 o nelle varie ordinanze concernenti le condizioni minime per il riconoscimento di scuole specializzate superiori), rispettivamente dalla Croce Rossa Svizzera o da accordi intercantonali per quel che riguarda le scuole professionali del settore sociosanitario. La formazione e l' aggiornamento dei docenti delle scuole professionali di pertinenza della Legge federale sulla formazione professionale è affidata, secondo l' art. 36 di tale legge, all' Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale. L' istituto opera prevalentemente nell' ambito dei docenti delle scuole professionali secondarie ma il suo mandato, che comprende anche la ricerca e la documentazione in materia di formazione professionale, si sta progressivamente estendendo. Esso ha la sede centrale a Zollikofen, una sede per la Svizzera romanda a Losanna e una sede per la Svizzera italiana a Lugano-Massagn. Quest' ultima è stata istituita a pieno titolo nel 1990. Inizialmente i docenti di cultura generale e di conoscenze professionali degli apprendisti dovevano far capo, per la loro abilitazione, alla sede romanda. Dal 1980 i corsi per i docenti di cultura generale si sono svolti nel Ticino, in una sorta di sottosedesede della sede romanda, mentre per i docenti di conoscenze professionali era ancora d' obbligo sobbarcarsi la trasferta settimanale oltralpe. Dall' istituzione a pieno titolo della sede per la Svizzera italiana tutte le attività di formazione e di perfezionamento si svolgono nel Cantone Ticino, anche se resta riservata la possibilità per i docenti di partecipare a corsi organizzati dalle due altre sedi.

La sezione di Lugano dell' Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale opera con un budget annuale di circa 700'000 franchi per le spese d' insegnamento, cui si aggiungono quelle per le infrastrutture logistiche e didattiche. L' insegnamento nei corsi di abilitazione, che hanno raggiunto la frequenza di due all' anno, è assicurato dal personale fisso e da docenti attivi nelle scuole medie superiori del Cantone, mentre per l' aggiornamento si fa ricorso a personalità delle varie discipline interessate. Nel corso della sua ultradecennale attività nel Ticino l' Istituto ha formato nei corsi per docenti di cultura generale, che impegnavano dapprima i corsisti durante tre anni a metà strutturati in tre fasi (la prima di libera preparazione all' ammissione, la seconda di frequenza dell' Istituto per un anno a due terzi di tempo e la

terza di insegnamento assistito), un centinaio di insegnanti delle scuole professionali artigianali e industriali; si può dire che la quasi totalità degli insegnanti di cultura generale in funzione a tempo pieno è passata, contrariamente a quanto si accredita nell' opinione pubblica, attraverso una procedura di abilitazione rigorosa e qualificante per durata e contenuti. Un numero altrettanto importante di docenti di conoscenze professionali a tempo pieno è passato attraverso un' analoga procedura di abilitazione, che finora si articolava su un biennio di corsi a metà tempo. L' Istituto ha anche provveduto all' abilitazione di una dozzina di docenti della formazione empirica e organizza, a partire dall' anno scolastico 1993/94, anche la formazione dei docenti di lavoro delle scuole d' arti e mestieri o d' arte applicata e degli istruttori dei corsi d' introduzione. Da un' analoga formula di abilitazione sono rimasti finora pressoché esclusi i docenti delle scuole per apprendisti del commercio e della vendita, da un lato poiché l' Istituto non si occupava di questo settore in forza di una poco comprensibile ripartizione di compiti convenuta a livello federale, dall' altro poiché la convenzione che regolava la delega di responsabilità su tali scuole e sull' assunzione dei loro insegnanti alla Società svizzera degli impiegati di commercio toglieva al Cantone un' incisiva possibilità d' intervento. Solo con l' anno scolastico 1994/95, in forza anche delle modifiche apportate alla citata convenzione, è finalmente attuato un corso di abilitazione che vede la partecipazione anche dei docenti del settore commerciale. L' Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale ha cominciato ad essere coinvolto anche nella formazione di docenti delle scuole professionali secondarie del settore sociosanitario, in particolare della Scuola medico-tecnica e della Scuola propedeutica.

La formazione dei docenti del settore sanitario, è regolata, come detto, dalla Croce Rossa Svizzera. Per svariati anni i candidati all' insegnamento nelle scuole infermieristiche hanno dovuto far capo alle strutture di Losanna o di altre formazioni all' estero, segnatamente in Francia. Ciò era anche all' origine dei limiti numerici nella formazione del personale infermieristico necessario per le strutture di cura del Cantone, in quanto era difficoltoso reperire il numero sufficiente di docenti disposti ad assumersi gli oneri di formazione fuori Cantone.

La situazione ha subito un radicale mutamento con l' impianto dei primi corsi nel Ticino, in una sorta di licenza della sede di Losanna, situazione che si è definitivamente consolidata con l' adozione della Convenzione con la Croce Rossa Svizzera avvenuta mediante il decreto legislativo dello scorso 10 novembre 1993, che ha portato all' istituzionalizzazione, a pieno titolo, della Scuola superiore per le formazioni sanitarie della Croce Rossa Svizzera, con sede a Stabio. La Scuola funziona con un budget annuo, per il 1995, di 486'000 franchi, anticipati dal Cantone ma interamente coperti dalle tasse scolastiche e dal rimborso della Croce Rossa Svizzera che a sua volta si finanzia anche attraverso il meccanismo delle quote cantonali.

Interessante è la collaborazione che si è subito instaurata tra la Scuola superiore per le formazioni sanitarie e l' Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale. Infatti quest' ultimo, nell' ambito delle sue attività già organizzate per altri docenti, accoglie candidati iscritti alla Scuola superiore di Stabio per alcuni moduli di formazione.

Alle due strutture sopramenzionate, sfruttando ulteriormente le intense collaborazioni che già si sono sviluppate, si intende attribuire l' intero mandato per l' abilitazione e l' aggiornamento dei docenti del settore professionale, non rinunciando evidentemente, qualora si mostrasse opportuno soprattutto sotto il profilo economico, alle disponibilità che si potranno trovare a partire dal settembre 1995 nell' Istituto cantonale di abilitazione dei docenti. Nello stesso tempo quest' ultimo, al momento in cui sarà operativo, troverà l' occasione di collaborare con le due strutture già consolidate esistenti nel settore professionale.

1.4. Le prospettive

Come già anticipato, il presente messaggio e il disegno di legge si collocano in un quadro di grandi riforme in corso o preannunciate sul piano federale, con i conseguenti riflessi sul piano cantonale.

Sul piano federale si tratta da un lato di consolidare anche sotto l' aspetto giuridico la realizzazione della maturità professionale, oggetto finora soltanto di un' ordinanza dell' Ufficio federale dell' industria, delle arti e mestieri e del lavoro, dell' 8 febbraio 1983, modificata a tal fine il 18 gennaio 1993. L' affermazione sotto l' aspetto giuridico del concetto di maturità professionale avviene con l' adozione della nuova legge federale sulle scuole universitarie professionali, già licenziata da qualche mese alle Camere dal Consiglio federale e di accolta dal Consiglio degli Stati il 25 gennaio 1995.

La legge sulle scuole universitarie professionali è intesa a regolare il settore dell' insegnamento superiore non universitario, limitatamente dapprima alle scuole che discendono dalla Legge federale sulla formazione professionale. Ciò non esclude che, in una prospettiva più ampia, le norme tendano ad abbracciare anche altri settori formativi, cominciando da quello degli studi sociali per passare via via a tutti gli altri: infermieristici, musicali, artistici in senso lato, pedagogici, nei quali la competenza di legiferare è intanto dei cantoni.

Semplificato a grandi tratti, il quadro istituzionale che si delinea sul piano federale dopo la scolarità dell' obbligo è quello di due vie di formazione largamente compenetrabili: l' una che passa per i licei e prosegue, con l' intermediazione della maturità liceale, per le università e i politecnici; l' altra che passa per il tirocinio in

azienda o in una scuola a tempo pieno e prosegue, con l'intermediazione della maturità professionale, per le scuole universitarie professionali.

Continuerebbero a sussistere vie mediane, quali il curriculum di studi offerto dalle scuole di diploma, e collegamenti tra le due grandi vie di formazione. Anzi, nel segno di una maggior flessibilità d'utilizzazione da parte dell'utenza del sistema formativo, i collegamenti tra una via e l'altra, sia a livello del secondario il sia a livello del terziario e oltre, dovrebbero essere ulteriormente estesi e rafforzati.

Infine, sia sul piano federale, che è determinante ai fini dell'effettiva validità legale, sia sul piano cantonale sono in atto riflessioni sull'istituzionalizzazione di un sistema di formazione professionale permanente, caratterizzato da una costruzione modulare, che consentirebbe all'utenza di acquisire a tappe, nel corso di un'intera vita, i requisiti per raggiungere determinate qualifiche professionali, spendibili sia sul piano della carriera sia su quello retributivo.

Nel contesto di queste grandi riforme nella Svizzera e nel Ticino si inserisce il problema assai marginale del definitivo assetto della ripartizione di compiti tra cantone e comuni nell'ambito dell'insegnamento professionale, con la cantonalizzazione delle ultime due scuole professionali cantonali.

2. Le esigenze

2.1. In generale

Al di là degli aspetti formali per i quali era da tempo attesa la nuova legge sulle scuole professionali (adozione della legge settoriale che accompagni la legge-quadro della scuola) si manifestano carenze dei disposti esistenti, che si ritrovano nelle parti conservate della legge del 1958. Questa legge, tra l'altro, regolamentava esclusivamente l'ambito della prima formazione dopo la scolarità dell'obbligo (il grado scolastico secondario II), talché ogni scuola professionale superiore istituita nel frattempo ha dovuto esserlo mediante appositi decreti o leggi. Pertanto in aggiunta ad esigenze manifeste di aggiornamento (dal 1958 è già cambiata due volte la Legge federale sulla formazione professionale - il 20 settembre 1963 e il 19 aprile 1978), poco soddisfatte dai modesti interventi di completazione come quello effettuato il 21 maggio 1984 con l'introduzione della base legale per i corsi facoltativi (art. 171 bis), v'è la manifesta esigenza di completare il quadro giuridico con le norme relative all'insegnamento professionale superiore.

D'altra parte v'è l'esigenza di semplificare lo strumentario giuridico a disposizione, raggruppando in un quadro unitario, sistematico, completo e possibilmente duraturo i molteplici interventi sparsi in leggi, leggine e decreti ad hoc (sono oltre una dozzina) che rendono difficoltoso il discernimento all'utenza.

Inoltre si tratta di tener conto delle accelerazioni cui è sottoposta ogni istituzione, comprese quelle deputate all'insegnamento, nei nostri giorni. Lo strumentario giuridico che regola le istituzioni scolastiche professionali deve essere caratterizzato dalla possibilità di rispondere in termini di flessibilità, razionalità, tempestività e autonomia alle sollecitazioni dell'economia. Le iniziative nei campi dell'insegnamento non dovrebbero più essere caratterizzate necessariamente, fatti salvi i principi fondamentali, dal marchio dell'immanenza, ma da quello della massima capacità di adattamento.

Il nuovo disegno di legge è insomma volto da un lato a consolidare gli sforzi fatti in questi ultimi anni per rivalutare la formazione professionale rispetto alla formazione scolastica medio-superiore, dall'altro a gettare una migliore base per gli sviluppi futuri.

Infine, su un piano più operativo, si tratta di tener conto del nuovo mandato di prestazioni che ogni istituzione scolastica del settore professionale è tenuta ad assumere, mandato che comporta non solo l'insegnamento inteso in senso stretto ma anche la postformazione (aggiornamento, perfezionamento, riqualificazione), i servizi a terzi soprattutto nelle scuole superiori (ricerca applicata e sviluppo, trasferimento di tecnologia). In sostanza, le nuove norme giuridiche devono porre ogni scuola professionale nelle condizioni di sentirsi strettamente collegata, sia pure nel rispetto dei propri compiti di natura pedagogica, con il settore economico in cui opera.

2.2. In particolare

L'obiettivo prioritario del nuovo disegno di legge è la regolamentazione, in un unico testo, di tutto l'ordinamento scolastico esistente, tuttavia in maniera aperta, atta a recepire i nuovi bisogni che nei prossimi anni certo continuamente muteranno nell'ambito della formazione professionale. Compito certamente non facile, già per il fatto che le strutture scolastiche esistenti non si lasciano ricondurre a un comune denominatore come potrebbe essere la Legge federale sulla formazione professionale. Le differenze di ascendenza legislativa o più semplicemente normativa delle varie scuole non appaiono tuttavia importanti da consigliare di rinunciare al tentativo d'unificazione.

Secondariamente si tratta di assicurare la transizione verso eventuali nuovi assetti legislativi cantonali nell'ambito della formazione del grado terziario, per esempio quello che concernerà la scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, al momento in cui le Camere avranno interamente deliberato sull'

oggetto e si potrà decidere in materia anche sul piano cantonale, oppure quello che riguarderà la formazione permanente, una volta maturate le riflessioni appena avviata nel Cantone e nella Confederazione.

3. La soluzione proposta

3.1. L' impostazione

L' impostazione che è stata data al disegno di legge risponde nella misura massima possibile alle esigenze dettate in precedenza: si tratta di un testo unico, nel quale si sono raggruppate tutte le norme relative all' insegnamento scolastico professionale nei vari settori: industriale, artigianale, commerciale, sociosanitario. Ciò ha tuttavia comportato alcune scelte obbligate: nel testo di legge sono concentrate le norme principali, rinviando per le specificità dei singoli curricula, che non sono pochi, al regolamento d' applicazione, ai regolamenti delle singole scuole, ai piani di studio, ai programmi. Tenuto conto che si tratta di una legge settoriale, che ricade sotto la Legge della scuola, non ne sono in alcun modo ripetuti i contenuti, ad esempio sugli organi d' istituto, sullo statuto dei docenti, ecc.

Nel contempo è stata analizzata anche la Legge sulla formazione professionale del 24 maggio 1984, che richiederebbe per ora solo qualche ritocco formale al fine di poter coprire, unitamente a quella di cui si presenta il disegno, l' intero campo della formazione professionale. Infatti non solo i tirocini classici della formazione di base assommano la duplice componente di formazione teorica a scuola e formazione pratica esterna, ma anche la quasi totalità dei curricula sociosanitari e dunque si trattava di verificare anche per essi se tale formazione pratica avesse già ogni fondamento giuridico nella legge sopramenzionata, come è poi risultato in maniera abbastanza soddisfacente. Si è pertanto rinunciato, fatta eccezione per l' abrogazione di articoli relativi alle scuole professionali, a proporre modifiche alla Legge cantonale sulla formazione professionale in vista di una sua revisione più approfondita, al fine di una semplificazione, nel quadro di un riesame generalizzato dello strumentario giuridico della scuola.

Un quesito è stato posto anche dalla collocazione delle norme relative alla scuola tecnica superiore e alla scuola dei tecnici che le è aggregata. Esse sono attualmente contenute nella Legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore del 26 maggio 1982. Una situazione ancora spiegabile al momento in cui la scuola d' ingegneria comprendeva solo le due sezioni di architettura e genio civile, si innestava in pratica quasi esclusivamente, con il suo ciclo propedeutico, al termine della scolarità dell' obbligo ed era dunque paragonabile, per il suo primo tratto di curriculum, a una scuola media superiore (ma in pratica solo per il primo anno, in quanto nei due successivi l' insegnamento avviene nella forma del tirocinio, con la frequenza di un giorno di scuola la settimana). Ora la scuola ha due sezioni d' ingegneria vere e proprie, nel senso che ammettono solo studenti che hanno già concluso (con la maturità professionale o quella liceale) una formazione di base, e si caratterizza in modo sempre più marcato come scuola del grado terziario. Si è pertanto ritenuto di trasferire le norme sulla STS dall' esistente legge sulle scuole medie superiori e sulla STS alla nuova legge sulle scuole professionali, anche se solo a titolo transitorio in attesa dell' emanazione, in un testo separato, della normativa sulla scuola universitaria professionale. Questa ricollocazione delle norme sulla scuola tecnica superiore è stata peraltro ripetutamente sollecitata da varie associazioni professionali nel lungo iter che ha portato al licenziamento del presente disegno di legge.

Lo stesso problema si pone in fondo anche per la Scuola cantonale superiore di commercio, che ha ora le sue basi giuridiche cantonali nella Legge sulle scuole medie superiori e sulla STS. Anche per tale scuola non sono mancate le sollecitazioni, segnatamente dalla Camera di commercio dell' industria e dell' artigianato del Cantone Ticino, affinché fosse fatta dipendere dalla Legge cantonale sulle scuole professionali, coerentemente con la sua dipendenza dalla Legge federale sulla formazione professionale. Tuttavia le sue caratteristiche di scuola media superiore sono innegabili e ulteriormente accettabili nell' ambito della riforma dell' Ordinanza federale sulla maturità liceale attualmente in consultazione. Pertanto il contesto legislativo di questa scuola vien lasciato invariato non senza escludere un riesame per il futuro.

Un altro problema era costituito dalla collocazione delle normative relative alla scuola di diploma esistente, la Scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali. Pure in questo caso si è ritenuto di accentuare il carattere preprofessionale della stessa, che potrebbe evolvere anche nell' istituzione di una maturità professionale sociosanitaria di diritto cantonale, conglobando nel presente disegno di legge anche la regolamentazione di questa scuola.

3.2. L' articolazione

Il disegno di legge prende in considerazione i due gradi scolastici, quieto immediatamente postobbligatorio (secondario II) e quello terziario, o superiore, e si articola pertanto in questi due livelli. Del primo fa parte anche l' insegnamento per gli assolvendi della formazione empirica e del tirocinio pratico, che attualmente non ha nessun riscontro legale.

Del secondo farebbe parte la scuola universitaria professionale, di cui vengono però solo accennate le norme d' indirizzo.

Il dibattito in corso in varie regioni svizzere sulla collocazione delle scuole per infermieri è stato risolto collocando queste scuole nel grado terziario, coerentemente con l' indirizzo che seguono i cantoni romandi. Infatti le ammissioni nella Scuola cantonale in cure infermieristiche denotano una costante nella provenienza dei candidati. Si tratta nella totalità, benché le direttive consentano di accedere a tale formazione con una scolarità di 11 anni, di titolari di un primo attestato scolastico postobbligatorio conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità: diploma della Scuola propedeutica triennale (scuola di diploma), attestato di capacità dopo un tirocinio almeno triennale, maturità liceale o commerciale cantonale. Nel grado terziario, senza per ora ipotizzare la sua evoluzione al rango di scuola universitaria professionale, è stato pertanto collocato il nuovo modello di formazione degli infermieri, che sostituisce gli attuali indirizzi di cure generali e psichiatria con un curriculum generico ma differenziato su due livelli, raggiunti dopo tre anni (1° livello) o quattro anni (2° livello).

3.3. Il commento ai singoli articoli

Art. 1

Il campo d' applicazione della Legge federale sulla formazione professionale (LFP) dipende dall' art. 34 ter cpv. I lett. g della Costituzione federale. Fra le professioni più importanti a non rientrare nella LFP e a richiedere una regolamentazione cantonale sono quelle tradizionalmente vicine all' impiego pubblico (sanità, socialità, insegnamento, sicurezza pubblica) o alla produzione artistico-culturale. Questa legge cantonale sulle scuole professionali non è a rigore esaustiva di tutti i curricula di formazione regolati dal Cantone. Resta regolata in leggi speciali, ad esempio, la formazione professionale degli agenti di polizia o degli agenti di custodia. In taluni settori (p.es. la formazione professionale nel campo della musica o del teatro) la formazione resta per il momento senza basi legali cantonali, anche se un consistente sostegno dello Stato già è fornito attraverso i sussidi per attività culturali, sostegno che sta per essere regolato, per quel che riguarda il Conservatorio, con una speciale Convenzione. La formulazione dell' art. 1 unitamente a quella dei successivi art. 3 cpv. I e 9, permette di integrare progressivamente, se del caso, ulteriori settori professionali nell' ambito di questa legge: i passi integrativi avverranno tramite decreti legislativi di mera natura finanziaria. Grazie all' impianto di questa legge può quindi essere evitato in futuro il proliferare disordinato di leggi e decreti di contenuto normativo, come fu fatto nel recente passato ed è rammentato dall' allegato che modifica o abroga gli stessi.

Art. 2

La statistica federale distingue quattro gradi: primario (elementare), secondario I (medio, fino alla fine dell' obbligo scolastico), secondario II (medio superiore, fino alla maturità) e terziario (superiore). Le scuole professionali rientrano negli ultimi due gradi.

Un esempio di istituto con scuole di diverso grado è attualmente il Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA, retto dal regolamento del 9 giugno 1987). La specificità dell' insegnamento deve prevalere talvolta sulla separazione verticale dei curricula. D' altra parte, per un ridotto bacino di utenza come quello cantonale, costituire istituti e direzioni separate per ciascuna scuola comporterebbe, nel settore professionale, eccessivi frazionamenti di responsabilità, conseguenti difficoltà di coordinamento e costi rilevanti di funzionamento.

Art. 3

L' evoluzione della formazione professionale, fattasi più rapida, ha reso difficile gestire testi legislativi coerenti e aggiornati. Basta vedere il quadro esistente, con una disseminazione di norme di uguale natura in leggi, decreti legislativi, regolamenti e altri documenti di rango minore. Il quadro sistematico ricostruito con questa legge deve restare per quanto possibile fermo, come si addice alle norme di una legge. Di fronte al flusso di disposizioni federali, per lo più oggetto di ordinanze o perfino di semplici direttive dell' UFIAML, deve esserci la possibilità, pur restando all' interno di questo quadro, di regolare diversamente singoli nuovi curricula di formazione, o di ricollocare e ridefinire, eventualmente abrogare, gli esistenti. La delega al Consiglio di Stato, in un quadro ben definito, permette di soddisfare in modo equilibrato le esigenze di legalità da una parte e quelle di agilità dall' altra. Le prerogative del Gran Consiglio restano sostanzialmente inalterate. La proposta di nuovi curricula, o di loro modifiche con effetti sulla gestione corrente, dovrà fare oggetto di decreto legislativo, o - nei limiti della legge sulla gestione finanziaria - di approvazione tramite i preventivi.

Art. 4

La funzione riconosciuta per legge federale ai datori di lavoro e alle associazioni professionali di collaborare nella formazione professionale degli apprendisti e del personale qualificato autorizza la presenza a pieno titolo di loro rappresentanti nelle commissioni di Vigilanza.

Art. 5

La maggior parte dei vincoli deriva dalle ordinanze federali e dalle disposizioni dell' UFIAML, per quanto concerne le professioni ricadenti sotto la LFP. Le scuole di diploma sono regolate da un accordo intercantonale. Per le professioni sanitarie esistono convenzioni tra i cantoni e la Croce Rossa Svizzera, alla quale è stato di fatto delegato il problema di definire i curricula di formazione e di riconoscere i titoli. Nei regolamenti oggi esistenti la maggior parte delle disposizioni in materia di ammissione, durata degli studi, programmi, modalità di esame e titoli rilasciati non fa che ripetere norme che già si trovano nelle fonti

appena menzionate. Si prevede di riprendere sistematicamente queste disposizioni vigenti nei regolamenti interni o nei piani di studio di ciascuna scuola, per informazione degli allievi. I regolamenti adottati dal Consiglio di Stato si limiteranno agli aspetti per i quali resta un margine di apprezzamento politico. Il criterio sarà sempre quello di creare curricula e rilasciare titoli quanto più possibile atti al riconoscimento, anche internazionale. Taluni aspetti, per esempio le misure disciplinari per gli allievi (cfr. art. 57 della Legge della scuola), potranno essere riassunti in un regolamento di applicazione unico di questa legge, anziché ripetuti come finora nel regolamento di ciascuna scuola, spesso con formulazioni diverse, con tutte le incertezze che ne derivano. I piani di studio, secondo il modello della Croce Rossa, sono la forma tipica per descrivere i curricula nelle professioni sanitarie.

Art. 6

I corsi, per il cui svolgimento sono da coinvolgere sempre più i docenti, si rivolgono a personale qualificato già attivo professionalmente, ma anche a praticanti che desiderano conseguire un titolo regolare o a disoccupati bisognosi di aggiornamento o riqualificazione.

Art. 7

Le prescrizioni federali o della Croce Rossa richiedono un anno scolastico più lungo di quello valido per le scuole obbligatorie cantonali. Ragioni di carattere stagionale o altro richiedono pure, per singole scuole professionali, eccezioni al calendario scolastico (art. 15 della Legge della scuola).

Art. 8

La (*lex specialis*) sulle scuole professionali introduce una distinzione rispetto alla legge-quadro della scuola in merito alle modalità di retribuzione dei docenti durante la loro abilitazione. La distinzione è motivata dalle differenti condizioni di ammissione. Infatti accedono all'abilitazione dell'Istituto (federale) per i docenti professionali docenti di scuola elementare con esperienza d'insegnamento o specialisti che devono avere un'esperienza professionale; si tratta dunque di persone già con redditi consolidati. La norma proposta consente al Consiglio di Stato di tener conto di questa situazione soprattutto per l'anno di quasi piena frequenza dell'Istituto. Le nuove modalità di abilitazione hanno peraltro già ridotto la frequenza retribuita da 36 a 20 ore settimanali per i docenti di cultura generale, alla cui retribuzione la Confederazione riconosce inoltre attualmente un sussidio del 44%.

Art. 9

La LFP non istituisce un monopolio dei cantoni per le scuole professionali. Perfino singole aziende, purché adempiano ai requisiti minimi prescritti dalle disposizioni federali, possono in proprio provvedere anche alla parte scolastica della formazione dei propri apprendisti. L'accordo con la Società Svizzera degli impiegati di commercio per quanto concerne le scuole professionali commerciali è un esempio della cooperazione tra Cantone e di organizzazioni professionali.

Introducendo il principio generale della delega, si comprendono anche le scuole per le professioni di diritto cantonale. Per gli impegni finanziari dello Stato, restano evidentemente riservate le competenze del Gran Consiglio (cfr. art. 3). Sull'aliquota della partecipazione del Cantone conviene conservare un minimo di margine d'azione che consenta risposte flessibile e adeguate al bisogno e alla situazione finanziaria del Cantone.

Art. 10

E' la legge sanitaria, con i relativi regolamenti e decreti, che regola il libero esercizio delle professioni nel campo sanitario.

La retribuzione riconosciuta agli allievi delle scuole sociosanitarie di grado superiore si giustifica per il particolare interesse che l'ente pubblico ha alla formazione in queste professioni, per l'elevata età d'entrata alla formazione di base e per le prestazioni effettive (in ospedali, ecc.) fornite durante la parte pratica della formazione, assimilabili almeno a quelle degli apprendisti a tirocinio presso un'azienda e puntualmente retribuite in misura analoga.

Art. 11

L'istituzione di una maturità professionale di diritto cantonale è intesa a offrire tale sbocco ai curricula secondari nei settori artistici e sociosanitari, che preparano a quelle superiori.

Art. 12

Le scuole di diploma non sono scuole professionali ai sensi della LFP. Tuttavia il Cantone può dichiararle tali in virtù delle sue competenze in materia, tenendo conto del fatto che pur conservando il carattere di scuole di cultura generale, si intende far assumere loro un carattere propedeutico ancor più marcatamente indirizzato verso le professioni sanitarie e sociali.

Art. 13

Il Gran Consiglio ha ancora recentemente statuito sul mantenimento del rimborso delle spese di trasferta per la frequenza delle scuole per apprendisti. Il modesto adeguamento della percorrenza minima per beneficiare del rimborso è in linea con le mutate possibilità di mobilità della popolazione.

Art. 15-16

Le scuole medie professionali sono istituite presso le SPAI e le SPC. Le scuole d'arti e mestieri e d'arte applicata sono assimilabili alle scuole medie professionali per i programmi e per il titolo di studio conferito (la

maturità professionale tecnica, artigianale o artistica), ma presentano la particolarità del contratto di tirocinio con la scuola retto dalla LFP.

Art. 17

La particolarità della scuola d' arte applicata rispetto alle scuole d' arti e mestieri consiste nel preparare anche a professioni (segnatamente quelle delle arti figurative) non regolate dalla LFP, e quindi di diritto cantonale.

Art. 18

Per quanto concerne le scuole commerciali private, si codifica la prassi ora vigente, per cui l' UFIAML ne riconosce gli esami finali su proposta dell' autorità scolastica cantonale; proposta vincolata a ben determinate condizioni, conformi in particolare al Piano normativo federale per le scuole di commercio. del 9 aprile 1981.

Art. 19

E' ipotizzabile che in aggiunta al diploma venga istituita una maturità professionale di diritto cantonale, conferita dalla Scuola propedeutica in analogia a quella professionale federale dopo un adeguato periodo di pratica in strutture sociosanitarie.

Art. 21

La collocazione futura del corso di giornalismo dipenderà dagli sviluppi della politica universitaria, in particolare per quel che riguarda la possibile istituzione di una facoltà di scienze delle comunicazioni.

Art. 26

L' integrazione della scuola tecnica superiore nella scuola universitaria professionale richiederà una nuova impostazione del suo ciclo propedeutico, ipotizzabile in una sua trasformazione in scuola d' arti e mestieri.

Art. 29

Le finalità della scuola sono già formulate in consonanza con il nuovo concetto di formazione degli infermieri emanato dalla Croce Rossa Svizzera.

Art. 32

Le scuole professionali superiori interessate continueranno, per alcuni anni almeno, a sussistere anche dopo la costituzione della SUP, se non altro per portare a termine i curricula di formazione in corso.

Il quadro organizzativo della SUP non può essere ancora compiutamente formulato, mancando le disposizioni applicative di diritto federale, e per la necessità di coordinarlo con il quadro universitario cantonale (è infatti per più ragioni opportuno che facoltà universitarie e scuole universitarie professionali, in un piccolo cantone, pur distinguendosi per il diverso quadro legislativo federale, siano largamente coordinate).

In via transitoria, i nuclei della futura SUP sono proposti come strutture transitorie ad hoc, avente uno statuto analogo a quello di una qualsiasi unità dell' amministrazione. il quadro organizzativo comincerà tuttavia ad essere coordinato (più scuole confluiranno istituzionalmente in una unica scuola universitaria professionale polidisciplinare). Bisognerà quindi progressivamente distinguere gli aspetti organizzativi comuni da quelli separati di competenza disciplinare.

E' opportuno d' altra parte promuovere sin d' ora il processo di aggregazione intorno al progetto di scuola universitaria professionale della Svizzera italiana anche di una serie di enti che già oggi svolgono funzioni riconducibili al mandato di prestazioni consegnato nella legge federale. Si tratta ad esempio dell' Istituto tecnico sperimentale (ICTS), del Centro di formazione CIM della Svizzera italiana, dell' attività di redazione dell' Atlante dell' edilizia rurale ticinese (AERT), del centro di competenza in microelettronica Nord-Sud costituito presso la STSI di Manno nell' ambito del programma federale d' impulso "MICROSWISS", del Laboratorio di fisica terrestre, dell' Istituto Dalle Molle di studi sull' intelligenza artificiale (IDSIA), ecc.

In tale processo di aggregazione dovrebbero essere possibili razionalizzazioni e di economie, raggiungendo comunque la massa critica di risorse necessarie per assicurare il funzionamento di simili istituti

Art. 33

Lo statuto dei dipendenti di una scuola universitaria professionale (titolari di insegnamento, docenti privati, ricercatori, assistenti) differirà dallo statuto attuale dei docenti di scuola media superiore (valido per la STS) o di scuola professionale.

D' altra parte bisognerà assicurare ai docenti della STS che non passeranno alla SUP uno statuto transitorio, considerata l' appartenenza (per ragioni storiche) al grado medio superiore, nonostante la natura prettamente professionale della scuola per assistenti tecnici e del ciclo propedeutico della STS.

4. Riflessi

4.1. Riflessi d' ordine organizzativo

Il progetto di legge sulle scuole professionali non pone alcun problema d' ordine organizzativo alle attuali strutture dipartimentali. La Divisione della formazione professionale, che sovrintenderà a tutte le scuole professionali, si è appena ristrutturata in quattro uffici di linea (cui si aggiungono due uffici di staff, l' ufficio amministrativo e l' Ufficio del delegato al perfezionamento professionale): gli uffici della formazione

rispettivamente industriale, artigianale, commerciale, sociosanitaria, che nell' ambito del proprio settore di competenza trattano tutte le questioni scolastiche, sia a livello secondario il sia a livello terziario. I problemi di coordinamento sono gestiti dalla Direzione, rispettivamente, per certi aspetti specifici legati al mandato più ampio che le scuole professionali stanno intraprendendo, dall' Ufficio del delegato al perfezionamento professionale.

L' anomala integrazione della Scuola tecnica superiore nel quadro delle scuole medie superiori viene corretta con questa legge, fino al momento in cui parti di essa saranno integrate nella Scuola universitaria professionale. Un problema deriva dallo statuto dei docenti della STS, che attualmente è quello di docente di scuola media superiore. Con la ridefinizione della STS quale scuola professionale, quale essa è ai sensi della legislazione federale, è paventato (soprattutto da parte dei docenti) qualche problema nella situazione degli insegnanti di cultura generale, che fin qui beneficiavano della permeabilità con i licei (italiano, lingue, matematica, scienze naturali, ecc.). Ma già l' imminente integrazione nella Scuola universitaria professionale pone gli stessi problemi, la cui soluzione può essere anticipata e trovata nel fatto che comunque si tratta di docenti delle scuole cantonali postobbligatorie. Non dovrebbe invece porsi alcun problema per i docenti della Scuola degli assistenti tecnici aggregata alla STS, che sono assimilabili ai docenti delle altre scuole dei tecnici cantonali.

Per quel che riguarda il ciclo propedeutico della STSI (articolato in un anno di scuola a tempo pieno dopo la scuola media e in due anni di formazione secondo il principio del tirocinio), le riforme in fieri sul piano federale con l' introduzione della maturità professionale e delle scuole universitarie professionali lo candidano alla sua trasformazione in scuola d' arti e mestieri (più probabilmente di durata quadriennale) che rilascia da un lato l' attestato di capacità, dall' altro l' attestato di maturità professionale tecnica.

Sul piano amministrativo è prospettata pertanto la collocazione transitoria della STS nel settore professionale, collocazione che dovrebbe assumere carattere definitivo per la Scuola degli assistenti tecnici e per la Scuola d' arti e mestieri o della struttura scolastica similare che rileverà le funzioni del ciclo propedeutico.

4.2. Riflessi d' ordine logistico

4.2.1 Logistica

La nuova legge non impone specifici interventi d' ordine logistico dettati da nuove normative in materia di costruzioni per la formazione professionale. Sul piano logistico si continua con l' attuazione del programma di interventi in atto dal 1985 e mirato a dare a tutte le scuole professionali adeguate infrastrutture.

Nella tabella che segue sono elencati i principali interventi a carattere logistico già effettuati nell' ambito degli istituti scolastici della formazione professionale sulla scorta di un decreto legislativo oppure già decisi dal Parlamento con la concessione del relativo credito di costruzione. Nella tabella non sono contemplati i crediti di progettazione e quelli per interventi effettuati nell' ambito della gestione corrente.

1985.06.1 0	0,257	Lugano-Viganello	SPC	riscatto di due aule
1986.06.1 6	1,466	Bellinzona	SAM/ST e SPAI	II fase, risanamenti vari
1986.06.1 6	0,475	Trevano	SPAI	ristrutturazione
1987.03.1 0	5,530	Bellinzona	SAM/ST e SPAI	III fase, nuove officine
1987.03.1 0	1,300	Gordola	CFP della SSIC	ampliamento (contributo)
1988.03.2 2	0,190	Savosa	Scuola proped.	ristrutturazione
1988.05.1 6	0,233	Trevano	SPAI	nuovi laboratori
1988.06.2 0	0,466	Bellinzona	SCI	ristruttur. e attrezzature
1988.11.2 8	10,241	Mendrisio	SPAI	nuova sede
1989.06.1 9	0,875	Mendrisio	SOS	ristrutturazione e arredo
1989.10.2 3	1,930	Trevano	SAT	nuovo laboratorio
1990.05.2 2	3,405	Bellinzona	SAM/ST e SPAI	III fase (credito suppl.)
1991.03.1	32,337	Biasca	CPP (SPAI)	nuova sede

2				
1992.05.18	0,280	Lugano	CSIA	impianti tecnici
1993.10.03	8,895	Bellinzona	SPC	ampliamento e palestra
1994.04.19	5,447	Bellinzona	SAM/ST e SPAI	IV fase, ristrutturazione
1994.04.19	11,795	Bellinzona	SSQAT	nuova sede
1994.10.07	7,448	Canobbio	Scuola proped.	ristrutturazione per nuova sede
1994.12.06	0,340	Bellinzona	SCI	centrale termica e sist.
1994.12.22	1,360	Trevano	STS	montacarichi e ris. tetti

A livello della formazione di base, dopo la realizzazione, in ordine di tempo, delle nuove sedi di SPAI di Mendrisio e Biasca e le ristrutturazioni in corso per la SAMB e la SPAI di Bellinzona, il centro di Trevano sta per essere restituito interamente alle sue originali funzioni. Per la SPAI di Locarno è stata appena accolta la richiesta del credito di progettazione per il suo ampliamento ad uso anche della Scuola medico-ecnicna. Nelle SPC si sta ampliando la sede di Bellinzona, mentre il progetto di riforma della formazione commerciale porta alla costituzione di tre centri polifunzionali a Locarno, Lugano e Chiasso, le cui sedi dovrebbero essere disponibili con un minimo di interventi di ristrutturazione. La riforma nel settore commerciale dovrebbe creare le premesse anche per una soluzione definitiva del problema logistico della SSQEA di Chiasso. Per la Scuola propedeutica, accolto il credito per la ristrutturazione, è in atto la progettazione esecutiva per il suo insediamento definitivo a Canobbio.

Per il Centro scolastico per le industrie artistiche sono pure in corso gli studi per una sua sistemazione logistica definitiva, cui potrebbe essere agganciata anche quella della Scuola dei tecnici dell' abbigliamento e dello stile, ora situata in uno stabile in locazione a Viganello, peraltro in situazione ottimale sotto il profilo delle infrastrutture.

Per la sede della Scuola superiore per i quadri del settore alberghiero e del turismo sono ormai avviati i lavori di realizzazione, mediante la ristrutturazione di una parte dello stabile Torretta. La Scuola per assistenti tecnici, e di riflesso la Scuola tecnica superiore, poi parte della Scuola universitaria professionale, potrà trovare per le sue sezioni di architettura e genio civile una sua migliore sistemazione, tenuto conto della disponibilità di spazio che si crea a Trevano con l' uscita del Liceo di Lugano 2.

Per la Scuola in cure infermieristiche sono necessari adattamenti a Bellinzona, già in corso di attuazione, e un ripensamento dei suoi insediamenti nel Sottoceneri.

D' altra parte la Scuola tecnica superiore, la SSQEA, la Scuola superiore d' arte applicata e le altre scuole in predicato di integrarsi nella Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana vedranno riesaminati i problemi logistici nell' ambito dell' elaborazione del concetto di quest' ultima, inizialmente secondo il principio della rete di istituti, non necessariamente riuniti sotto lo stesso tetto.

4.2.2. Attrezzature didattiche

La maggior parte delle attrezzature didattiche viene regolarmente aggiornata e completata mediante i crediti a disposizione di ogni istituto nel preventivo della gestione corrente sotto la voce (Attrezzature didattiche) del relativo centro-costi. Fanno eccezione la maggior parte degli acquisti nel settore dell' informatica, per i quali si passa attraverso un credito-quadro d' investimento, e gli acquisti di una certa importanza soprattutto in occasione di ampliamenti o di nuove costruzioni.

Nella tabella che segue sono elencate, analogamente a quanto esposto per le costruzioni (che comprendono in genere anche l' arredamento), le acquisizioni più importanti di attrezzature didattiche (comprese anche quelle informatiche) effettuate mediante crediti d' investimento concessi da codesto Parlamento.

1985.09.24	0,825	Cantone	SP	introduzione dell' informatica 1
1986.06.16	0,315	Bellinzona	SAM	attrezz. di laboratorio
1986.10.22	1,200	Trevano	STS	attrez. per la sez. informatica
1987.10.19	0,300	Lugano	STA	CAD
1988.03.22	2,805	Cantone	SP	attrezz. did. e informatiche 2
1989.06.19	1,000	Bellinzona	SAM	parco macchine 1989-

				92
1989.06.19	0,416	Bellinzona	SPAI	attrezz. did. e arredo
1989.02.21	0,185	Locarno	SMT	attrezz. didattiche e arredo
1991.03.12	0,390	Bellinzona	ST	attrezz. didattiche
1992.06.22	6,500	Cantone	SP	attrezz. informatiche 2
1993.04.20	7,700	Manno	STS	attrezz. did., inform. e arredo
1993.05.18	0,182	Bellinzona	SSQAT	attrezz. didattiche e arredo
1993.05.18	0,224	Bellinzona	SSIG	attrezz. didattiche e arredo
1993.11.10	1,000	Bellinzona	SAM	parco macchine 1993-96
1994.04.19	0,350	Lugano	CSIA	attrezz. didattiche e arredo
1994.04.19	0,852	Bellinzona	SAM/ST-SPAI	attrezz. didattiche e arredo
1994.10.06	0,749	Lugano/Manno	CSIA/ST S	attrezz. informatiche
1994.10.07	0,630	Biasca	CPP (SPAI)	attrezz. didattiche
1994.12.22	0,296	Lugano	SMT	attrezz. did. per fisioterapia

1 importo destinato alle scuole professionali e alle scuole medie;

2 importo destinato a tutte le scuole cantonali;

4.3. Riflessi d' ordine finanziario

4.3.1. Investimenti

Come detto gli investimenti di natura logistica che devono essere effettuati nel settore delle scuole professionali non dipendono dall' adozione del presente progetto di legge. A titolo indicativo essi sono comunque quantificati, per quelle sedi in cui gli intenti pianificatori sono definiti, nella tabella che segue.

Locarno	SPAI e SMT	ampliamento
Mendrisio	SSFS	ristrutturazione per nuova sede
Mendrisio	SPAI e SOS	infrastrutture sportive
Biasca	CPP	infrastrutture sportive esterne
Lugano	CSIA	nuova sede
Manno	STS	acquisto sottosedo
Bellinzona	SAM/ST e SPAI	v. fase, ristrutturazione
Locarno	SPC e SMC	ristrutturazioni e palestra

L' istituzione di nuove scuole attualmente non contemplate nel disegno di legge è consentita al Consiglio di Stato nella misura in cui non oltrepassa i confini delle sue competenze finanziarie (si veda l' art. 3 del disegno di legge). Sarà pertanto sempre il Gran Consiglio a pronunciarsi su nuovi curricula formativi che comportano spese di una certa importanza.

Altro discorso riguarda quello delle attrezzature didattiche, per le quali sono da ipotizzare sforzi notevoli per tenerle al passo dell' evoluzione tecnologica. I crediti già oggi messi a disposizione nell' ambito dei preventivi della gestione corrente dovrebbero tuttavia bastare per le scuole esistenti; altro è il caso delle nuove realizzazioni. E' anche immaginabile che le scuole, quelle superiori, diano prova di spirito imprenditoriale, assicurarsi alla luce del nuovo mandato di prestazioni soprattutto cercando di assicurarsi, alla luce del nuovo mandato di prestazioni che le vede impegnate nel prestare servizi a terzi, nuove infrastrutture attraverso queste forme di collaborazione con i privati, per esempio nella forma del prestito per il collaudo. Tenuto conto dell' importanza dell' aggiornamento delle attrezzature didattiche e dei crescenti importi con i quali il Cantone è confrontato nelle scuole professionali, è ipotizzabile una procedura d' acquisizione analoga a quella per le attrezzature d' informatica, che passa attraverso la deliberazione di crediti-quadro quadriennali, pratica peraltro già adottata dalla Scuola d' arti e mestieri di Bellinzona.

Per quel che riguarda le attrezzature informatiche le acquisizioni ormai da tempo, come detto, quasi interamente credito-quadro che copre all' incirca un di 6,5 mio di franchi, è stato concesso con il Decreto legislativo del 22 giugno 1992.

Appare opportuno ricordare che gli investimenti per costruzioni della formazione professionale sono al beneficio di contributi della Confederazione, al tasso del 35% negli anni 1994 e 1995, sia pure con la deduzione lineare e con la prospettiva, nell' ambito delle misure di risparmio da varare, che gli stessi siano cancellati a partire dal 1° gennaio 1996, prospettiva peraltro respinta dal Consiglio nazionale.

4.3.2. Gestione corrente

L' adozione del disegno di legge in se non comporterà incrementi delle spese nella gestione corrente, fatta eccezione per quelli derivanti dalla scuola di fisioterapia, dalla cantonalizzazione delle due scuole di commercio comunali e dalla nuova sezione alberghiera della SSQAT (sviluppi già previsti da norme vigenti o di oggetto di separati messaggi). I nuovi margini di intervento relativi all' ordinamento, previsti dagli art. 2 e 3 del disegno di legge, dovrebbero tuttavia consentire accresciute misure di razionalizzazione nelle scuole del grado secondario il (concentrazione di curricula formativi affini in sedi organizzate come centri di competenza, sfruttamento di sinergie amministrative e di gestione fra settori professionali diversi, ecc), con la possibilità di liberare risorse a favore dei settori prioritari (istituzione della sup). Dovrebbe dunque smorzarsi l' incremento delle spese che si è avuto negli ultimi anni, rilevabile dalla tabella evolutiva che segue.

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Spese per scuole professionali							(preventivo)
Amministrazione, elettorato, esami	3745198	5109599	5909261	6742464	6902907	6902162	7179790
Contributi a terzi	2684174	3026583	3044736	4163346	4847720	6216530	7842700
Contributi alle SMC (Lugano, Chiasso)	1283384	1320251	1387174	1062656	1379240	299248	1500000
versamenti di contributi generali a terzi	1589011	1615642	1654170	1454488	2847654	1434018	2540000
Spese di formazione professionale	0	0	0	52907	321833	439615	417850
Scuola cantonale di commercio	9191786	10357047	11073222	12392079	12850767	12989616	14075450
Scuola tecnica superiore	5719157	6607731	6879832	7325396	7838647	8942288	11516550
Scuola prep. alle carriere nell' aviazione civile	0	0	87622	244837	372899	449833	0
Scuola dei tecnici dell' ingegneria	1048077	1295954	1472315	1779871	1665272	2015003	2100190
Scuola dei tecnici dell' elettromeccanica	500120	586593	590722	625210	706046	955929	1407800

Scuola d' arti e mestieri, Bellinzona	2403907	2495914	2844393	3132301	2944672	3243804	3430975
Scuola d' arti e mestieri (Arrotoria), Viganello							290100
Centro scolastico per le industrie artistiche	3790031	4286976	4838110	5386416	5671580	5972397	6671680
Scuola cantonale per elettronici in audio e video	1189676	1359878	1478813	1644600	15901788	1605564	1641560
Scuola propedeutica per prof. sanitarie e sociali	2024262	24967452	2560166	3098443	3747850	5260727	5509550
Scuola sup. per quadri nell' economia e dell' amministr.az.	290112	407007	567668	702195	805837	827535	1244600
Scuola professionale artigianale e industriale Bellinzona	3158317	3496322	3852829	4433507	4705523	5288472	5168800
Scuola professionale e artigianale di Biasca	1803121	10741476	1935689	2115380	2332598	2485798	2676300
Scuola professionale e artigianale di Locarno	2955875	3383306	3686189	4218942	4173383	4242127	4158100
Scuola professionale e artigianale di Trevano	9193615	10505654	10771098	12492633	12224421	12301417	11915700
Scuola professionale e artigianale di Mendrisio	1312613	1442068	1693717	1904750	1998741	2469643	2308700

Scuole professionali commerciali (fino al 1992)	6084843	7172761	7641618	8337873	8580846		
Scuole professionali commerciali Bellinzona (dal 1993)						2304047	2366875
Scuole professionali commerciali Locarno (dal 1993)						1647141	1654475
Scuole professionali commerciali Viganello (dal 1993)						2989105	2816130
Scuole professionali commerciali Morbio (dal 1993)						1291179	1213675
Scuole cure termieristiche	3864491	4718962	5725196	6796262	7841089	5037873	5838760
Scuola cantonale degli operatori sociali	1082613	1056254	1487106	1713980	2066458	2323607	3405250
Scuole medico tecniche	0	0	0	0	1259980	1119314	1328190
TOTALE USCITE	64914383	74683430	81181646	91820536	99677751	112219540	112219540
Entrate per scuole professionali							
Contributi scolastiche, corsi, borsari, contributi diversi	1174845	1169353	1972030	1639405	2316642	1931760	2765700
Contributi federali	10815890	12496962	18015113	12665930	27423762	5531382	32200000
TOTALE ENTRATE	11990735	13666315	19987143	14305335	29740404	7453142	34965700

Si ricorda, come è evidenziato dalla tabella, che le spese di gestione corrente (e di investimento) nella formazione professionale retta dalla Legge federale sulla formazione professionale o dalla Legge federale sugli aiuti finanziari alle scuole superiori di lavoro sociale sono al beneficio di contributi della Confederazione, al tasso che varia dal 35% al 44% a seconda dell' istituto.

5. Relazioni con le LD e il PF

La presentazione del disegno di legge sulle scuole professionali è iscritta da tempo fra gli obiettivi dell'azione governativa. Nel (Rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 1992-95), dell'ottobre 1991, tale obiettivo è contemplato nell'allegato 6 a pag. 1.

* * * * *

Per quanto precede vi invitiamo ad approvare il disegno di legge allegato.

Vogliate gradire, signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, R. Respini

p.o. il Cancelliere, G. Gianella

Gradi secondo la statist. fed.	Obbligatorietà	Docenza
prescolastico		Docente
primario	Obbligo	unico
Secondario I	scolastico	
Secondario II		Docenti di materia
terziario		

Gradi secondo la LS	Ordini postobbligatoriosi		Struttura
Scuola dell'infanzia			
Scuola elementare			pre classi
Scuola media			annuali
Scuola postobbligatoria	Scuole medie superiori	Scuole professionali	per corsi o seminari

Onere finanziario	Competenza legislativa	Direzione
Comune		Comune
+ contributi cantonali	Cantone	
Cantone		
Cantone + contributi federali	Confederazione e Cantone	Cantone

Titoli	Campo d' applicazione LSP
--------	---------------------------

licenza scuola elementare			
licenza scuola media			
maturità	AFC Diploma Maturità prof.		Scuole professionali secondarie
licenza o laurea	Diploma professionale	Univ.	Scuole univ. prof. Scuole professionali superiori

Riassunto dei criteri distintivi fondamentali nell'ordinamento scolastico svizzero e ticinese (allegato).

Disegno di

LEGGE

sulle scuole professionali

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 febbraio 1995 n. 4374 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Titolo primo

DISPOSIZIONI GENERALI

Campo di applicazione

art. 1

1 La presente legge si applica:

a) alle scuole professionali contemplate dalla Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 (in seguito LFP);

b) alle scuole che preparano a professioni di competenza cantonale, segnatamente le professioni sanitarie e sociali.

Organizzazione

Art. 2

1 Le denominazioni professionali usate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile.

Le scuole professionali si suddividono in scuole di grado secondario, successive all'obbligo scolastico, e scuole di grado terziario, o superiori, successive alla maturità professionale o assimilabili.

2 Il Consiglio di Stato riunisce scuole o sezioni di contenuto affine, anche di grado diverso, in istituti scolastici unici per una gestione più razionale.

3 A dipendenza del numero e della provenienza degli allievi e della loro diversificazione professionale, il Consiglio di Stato permette, per le scuole di grado secondario, la distribuzione in sedi regionali.

Nuove scuole

Art. 3

1 Il Consiglio di Stato, per rispondere all'evoluzione delle professioni e nel quadro della presente legge, può trasformare le scuole o sezioni elencate, istituirne o chiuderne.

2 Sono riservate le competenze finanziarie del Gran Consiglio.

Vigilanza

Art. 4

Agli organi d'istituto previsti dalla Legge della scuola e agli organi dipartimentali specialmente incaricati si affiancano le commissioni di Vigilanza per singole professioni, gruppi di professioni, scuole o istituti scolastici, comprendenti rappresentanti delle associazioni professionali o di categoria.

Regolamenti

Art. 5

1 Il Consiglio di Stato adotta per ciascuna scuola o gruppo di scuole un regolamento che precisa l'organizzazione, la vigilanza, l'ammissione, la frequenza, i programmi, la promozione, gli esami e i diplomi o gli attestati rilasciati.

2 I regolamenti si attengono alle disposizioni federali, intercantionali o convenzionali, e per il resto perseguono le migliori possibilità di riconoscimento fuori Cantone dei titoli di studio o professionali rilasciati.

3 Fatte salve le competenze in materia di spesa e riservata l'approvazione degli organi di Vigilanza, materie e programmi d'insegnamento, opzioni, modalità di ammissione, di promozione e d'esame possono essere delegate al regolamento interno e ai piani di studio elaborati dagli istituti.

Corsi

Art. 6

1 Ogni istituto organizza, secondo necessità, con la collaborazione delle associazioni professionali e con il prelievo di tasse di frequenza, corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di riqualificazione e di reinserimento, adottando ove possibile il principio delle unità capitalizzabili.

2 Presso ogni istituto possono essere organizzati corsi di pretirocinio, di preparazione o propedeutici, segnatamente in presenza di una sufficiente domanda di allievi provenienti da curricula non coordinati e interessati a conseguire i requisiti d'ammissione.

3 Alle istituzioni pubbliche o private d'interesse pubblico che organizzano corsi di pretirocinio, lo Stato può accordare un contributo pari al massimo a quello riconosciuto dalla Confederazione.

Calendario

Art. 7

1 Il calendario scolastico si applica alle scuole professionali con le eccezioni dettate da disposizioni federali o intercantionali o da convenzioni, oppure da particolari esigenze della formazione professionale.

2 L'insegnamento può essere articolato in giorni settimanali o in blocchi, e di essere impartito, per particolari esigenze, anche al sabato.

Docenti

Art. 8

1 I docenti delle scuole professionali vengono di regola abilitati e aggiornati dall'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale, rispettivamente dalla Scuola superiore per le formazioni sanitarie.

2 Durante l'abilitazione i docenti sono retribuiti secondo disposizioni del Consiglio di Stato.

3 In caso di cessazione dell'insegnamento prima di sei anni dal termine dell'abilitazione, può essere chiesto, ai docenti che hanno beneficiato di retribuzione durante la medesima, il rimborso delle spese secondo regolamento o accordi preventivi.

Art. 9

1 Il Consiglio di Stato può delegare l'organizzazione di scuole professionali a Comuni, associazioni professionali, enti di utilità pubblica o aziende.

2 In tal caso il Cantone partecipa alle spese di gestione nella misura convenuta con gli enti delegati.

Scuole sociosanitarie

Art. 10

1 L'ammissione e la frequenza delle scuole sociosanitarie può essere subordinata al controllo della salute dell'allievo, tramite medici fiduciari, e al rispetto delle misure di prevenzione sanitaria.

2 I regolamenti e i piani di studio definiscono in particolare lo statuto dell'alveo, segnatamente in materia di assicurazioni, congedi, orari e turni di lavoro.

3 Il diploma rilasciato da una scuola professionale sociosanitaria abilita all' esercizio della rispettiva professione nel Cantone, riservate le disposizioni in materia d' esercizio indipendente delle professioni sanitarie.

4 Gli allievi delle scuole sociosanitarie ricevono, nei casi di particolare interesse pubblico, una retribuzione fissata dal Consiglio di Stato, ad esclusione dei periodi di prevalente insegnamento teorico e teorico-pratico a scuola.

Maturità professionale

Art. 11

1 La maturità professionale permette l' ammissione alle scuole professionali superiori e alle scuole universitarie professionali, o di seguire corsi di preparazione agli esami professionali e professionali superiori.

2 E' istituita la maturità professionale di diritto cantonale, analoga alla maturità professionale di diritto federale, per le professioni non regolate dalla LFP.

Titolo secondo

SCUOLE PROFESSIONALI SECONDARIE

Scuole

Art. 12

Sono scuole professionali secondarie:

- a) le scuole professionali artigianali e industriali (SPAI), le scuole professionali commerciali (SPC) e le scuole medie professionali (SMP);
- b) le scuole d' arti e mestieri (SAM) e la scuola d' arte applicata (SAA);
- c) le scuole medie di commercio (SMC);
- d) le scuole di diploma e i corsi di livello secondario delle scuole sociosanitarie.

Gratuità

Art. 13

1 L' insegnamento è gratuito per gli allievi domiciliati nel Cantone o che sono a tirocinio o fanno pratica presso un' azienda con sede nel Cantone.

2 Gli enti delegati all' organizzazione di scuole professionali sono autorizzati a percepire dai datori di lavoro o dagli allievi, esclusi gli apprendisti, tasse a parziale copertura dei costi, al netto dei contributi pubblici.

3 I libri di testo e il materiale scolastico individuale sono a carico degli allievi.

4 Il Cantone assume le spese di viaggio con mezzi pubblici degli allievi delle SPAI e SPC il cui domicilio e il cui luogo di tirocinio distano oltre cinque chilometri dalla sede della scuola o del corso.

SPAI e SPC

Art. 14

1 Le scuole professionali artigianali e industriali e le scuole professionali commerciali assicurano l' insegnamento obbligatorio agli apprendisti che compiono un tirocinio retto dalla LFP, compresi i giovani che seguono una formazione empirica o un tirocinio pratico.

2 Alle condizioni prescritte dalla LFP, l' apprendista può seguire, gratuitamente e senza deduzione di salario, corsi facoltativi e corsi di recupero per la durata massima di mezza giornata per settimana.

3 La frequenza scolastica complessiva non può superare la durata media di due giorni per settimana, calcolata sull' arco del tirocinio.

SMP

Art. 15

1 Le scuole medie professionali preparano al conseguimento della maturità professionale gli apprendisti che le frequentano durante il tirocinio o dopo il medesimo, a tempo pieno o parallelamente all' esercizio di un' attività.

2 L' apprendista che adempie le condizioni d' ammissione e di frequenza ha il diritto di seguire la scuola media professionale.

Art. 16

1 Le scuole d' arti e mestieri assicurano la formazione di base a tempo pieno in professioni disciplinate da regolamenti federali di tirocinio, permettendo nel contempo di conseguire la maturità professionale.

2 Fra la scuola e il rappresentante legale dell' allievo viene stipulato un regolare contratto di tirocinio.

3 La formazione pratica può comprendere un periodo di attività presso un' azienda idonea, concordato tra quest' ultima e la direzione della scuola.

SAA

Art. 17

La scuola d' arte applicata è organizzata analogamente ad una scuola d' arti e mestieri per la formazione di base in professioni dell' industria artistica e delle arti figurative.

SMC

Art. 18

1 Le scuole medie di commercio impartiscono la formazione di base in tre anni a tempo pieno, permettono di conseguire il diploma di commercio con il titolo di "impiegato qualificato" e possono prevedere il conseguimento della maturità professionale commerciale.

2 Il Consiglio di Stato propone alla competente autorità federale il riconoscimento dell' esame finale di una scuola media di commercio privata quando lo giustificano l' utilità pubblica, le ammissioni senza discriminazioni, la qualità dei programmi e la qualificazione degli insegnanti.

3 Il Consiglio di Stato può organizzare esami cantonali per gli allievi di scuole private il cui esame finale non è riconosciuto dall' autorità federale.

Scuole di diploma

Art. 19

1 Le scuole di diploma preparano alla successiva formazione di base in una professione sanitaria o sociale, tramite un curriculum triennale a tempo pieno.

2 Il diploma rilasciato all' allievo che supera gli esami finali abilita all' ammissione ai corsi delle scuole sanitarie e sociali superiori, secondo i rispettivi piani di studio.

3 Accanto al curriculum triennale è istituito un corso propedeutico di un solo anno per gli allievi che intendono accedere a scuole sanitarie e sociali di grado secondario.

4 Per adulti che intendono conseguire il diploma o prepararsi agli esami di ammissione alle scuole sanitarie e sociali è istituito un corso biennale da frequentare accanto all' esercizio di un' attività professionale.

Scuole sociosanitarie

Art. 20

1 La formazione di base di grado secondario sociosanitarie è impartita presso le scuole menzionate agli art. 29-31 per le professioni di:

- a) assistente di cura;
- b) assistente geriatrico;
- c) aiuto familiare;
- d) aiuto medico;
- e) laboratorista medico.

2 La formazione di base di grado secondario può essere impartita a tempo pieno, oppure in forma di tirocinio, o analoga al tirocinio.

Titolo terzo

SCUOLE PROFESSIONALI SUPERIORI

Elenco

Art. 21

Sono scuole professionali di grado terziario, o superiori:

a) le scuole specializzate superiori ai sensi della LFP:

1. le scuole dei tecnici (ST),
2. la scuola superiore d' informatica di gestione (SSIG),
3. la scuola superiore per i quadri del settore alberghiero e del turismo (SSQAT),
4. la scuola tecnica superiore (STS),
5. la scuola superiore per i quadri dell' economia e dell' amministrazione (SSQEA),
6. la scuola superiore d' arte applicata (SSAA);

b) le scuole professionali sociosanitarie, per le formazioni di grado terziario, o superiore:

1. la scuola in cure infermieristiche,
2. la scuola degli operatori sociali,
3. la scuola medico-tecnica;

c) la scuola superiore per le formazioni sanitarie, che provvede alla formazione dei quadri e degli insegnanti delle professioni sanitarie;

d) il corso di giornalismo, che prepara alle carriere professionali nel giornalismo.

Tasse

Art. 22

I regolamenti possono prevedere tasse scolastiche per la frequenza di scuole professionali superiori nei limiti concordati intercantonalmente, e in ogni caso nei limiti dell' art. 13 cpv. 2.

ST

Art. 23

Le scuole dei tecnici organizzano corsi a tempo pieno o paralleli all' esercizio di una professione, segnatamente per la formazione di:

- a) tecnici della meccanica, elettrotecnica e dei processi aziendali;
- b) tecnici dell' abbigliamento;
- c) tecnici dell' edilizia.

SSIG

Art. 24

La Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) forma quadri e specialisti d' informatica e rilascia il diploma di "informatico di gestione SS".

SSQAT**Art. 25**

1 La Scuola superiore per i quadri del settore alberghiero e del turismo forma operatori specializzati in grado di assumere compiti dirigenziali nelle aziende turistiche, alberghiere e in economie domestiche collettive.

2 La scuola si articola segnatamente in:

- a) scuola superiore per i gestori del settore alberghiero (SSGSA);
- b) scuola specializzata superiore del turismo (SSST);
- c) scuola di segretariato d' albergo (SSA).

3 I diplomati ottengono il titolo rispettivamente di (specialista turistico SS), (albergatore ristoratore SS) e (segretario d'albergo).

STS**Art. 26**

1 La scuola tecnica superiore forma ingegneri e architetti tramite:

- a) un ciclo propedeutico di tre anni, gli ultimi due dei quali nella forma della pratica di disegnatore del genio civile o di disegnatore edile;
- b) una scuola d' ingegneria della durata di 3 anni, suddivisa nelle sezioni di:
 1. ingegneria civile,
 2. architettura,
 3. informatica,
 4. elettrotecnica.

2 Lo studente che supera l' esame finale ottiene il diploma rispettivamente di:

- a) (ingegnere civile STS);
- b) (architetto STS);
- c) (ingegnere in informatica STS);
- d) (ingegnere in elettrotecnica STS).

SSQEA**Art. 27**

1 La Scuola superiore per i quadri dell' economia e dell' amministrazione è strutturata su sei semestri a tempo pieno o su otto semestri da frequentare parallelamente all' esercizio di un' attività professionale.

2 La Scuola rilascia il diploma di (economista aziendale SSQEA).

Art. 28

1 La scuola superiore d' arte applicata forma specialisti nei campi della comunicazione visiva e dell' habitat.

2 La SSAA comprende le sezioni di:

- a) grafica illustrativa;
- b) architettura d' interni;
- c) decorazione murale.

3 I diplomati ottengono il titolo di "grafico SSAA", rispettivamente "architetto d' interni SSAA" e "decoratore murale SSAA".

SCI**Art. 29**

La scuola in cure infermieristiche provvede alla formazione di infermieri nei diversi livelli e nelle loro specializzazioni complementari.

SOS**Art. 30**

La scuola degli operatori sociali provvede alla formazione di educatori specializzati e di maestri socio-professionali.

SMT**Art. 31**

La scuola medico-tecnica provvede alla formazione di tecnici in radiologia medica, di fisioterapisti, e alle relative specializzazioni.

Titolo quarto**NORME TRANSITORIE PER LA SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE****Avvio****Art. 32**

1 Prima dell' istituzione della scuola universitaria professionale (SUP), presso le scuole professionali superiori destinate ad essere sostituite dalla medesima sono avviati, per predisporre il riconoscimento federale:

- a) programmi permanenti di corsi e studi postdiploma e di corsi di aggiornamento per professionisti;
- b) trasferimenti di tecnologie, prestazioni di servizio e contratti di cooperazione con terzi;
- c) attività di sviluppo e ricerca applicati;
- d) corsi di base conformi ai requisiti federali.

2 Le attività di cui al capoverso precedente vengono svolte in collaborazione con gli enti pubblici o privati d' interesse pubblico già operanti in tal senso, in vista della loro integrazione nella scuola universitaria professionale.

Dipendenti

Art. 33

1 I dipendenti destinati a confluire nella scuola universitaria professionale sono assunti dal Consiglio di Stato, fra i dipendenti delle scuole professionali superiori quando ne abbiano i requisiti, o altrimenti dall' esterno, tramite incarico o contratti di diritto privato.

2 La confluenza dei docenti della STS e dalla Scuola degli assistenti tecnici nelle scuole professionali è regolata dal Consiglio di Stato.

Titolo quinto

DISPOSIZIONI FINALI

Entrata in vigore

Art. 34

1 Trascorso il termine per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato, ne fissa l' entrata in vigore.

ALLEGATO

Modifica e abrogazione di leggi e di decreti legislativi.

I.

La Legge della scuola, del 1 febbraio 1990, è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3

3 Le scuole postobbligatorie comprendono i seguenti ordini:

- a) le scuole medie superiori;
- b) la scuola magistrale;
- c) le scuole professionali.

II.

La (vecchia) Legge della scuola, del 29 maggio 1958 è modificata come segue:

Gli art. 153-187 sono abrogati.

III.

La Legge sulla formazione professionale, del 24 maggio 1984, è modificata come segue:

Gli art. 39 e 52 cpv. 2 sono abrogati.

IV.

La Legge sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore, del 26 maggio 1982, è modificata come segue:

Nuova denominazione

Legge sulle scuole medie superiori

Art. 1

Campo di applicazione

La presente legge si applica:

- a) alle Scuole medie superiori propriamente dette, ossia al liceo e alla Scuola cantonale di commercio;
- b) alla Scuola magistrale;
- c) alla Scuola cantonale d' amministrazione annessa alla Scuola cantonale di commercio.

Art. 2-5, 7, 12-14, 17-20

La frase "...e (o) la (della, alla, nella, per la) scuola tecnica superiore ..." è stralciata da tutti i capoversi.

Art. 42-50 e 52-56

Abrogati.

V.

Il Decreto legislativo circa l' esercizio delle arti liberali nel Cantone, del 7 novembre 1907, è abrogato.

VI.

Il Decreto legislativo riordinante la scuola ticinese di cultura italiana, del 18 maggio 1932, è abrogato.

VII.

La Legge che istituisce la scuola cantonale per infermieri, del 27 febbraio 1952, è abrogata.

VIII.

Il Decreto legislativo concernente l' istituzione , con sede a Bellinzona, di una Scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici, del 21 febbraio 1973, è abrogato.

IX.

Il Decreto legislativo concernente l' istituzione della Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano, del 2 febbraio 1976, è abrogato.

X.

Il decreto legislativo concernente l' istituzione di scuole commerciali d' attesa, del 22 marzo 1983, è abrogato.

XI.

Il Decreto legislativo concernente l' istituzione di scuole medie professionali, del 21 maggio 1984, è abrogato.

XII.

Il Decreto legislativo sulla scuola cantonale dei tecnici dell' abbigliamento di Lugano, del 18 giugno 1984, è abrogato.

XIII.

Il Decreto legislativo concernente l' istituzione della Scuola cantonale di segretariato d' albergo di Bellinzona, del 5 novembre 1984, è abrogato.

XIV.

Il Decreto legislativo concernente la Scuola superiore per i quadri dell' economia e dell' amministrazione (SSQEA), del 17 febbraio 1986, è abrogato.

XV.

La Legge concernente l' istituzione di un corso di giornalismo, del 16 giugno 1986, è abrogata.

XVI.

La Legge sul corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione, del 23 settembre 1991, è abrogata.

XVII.

La Legge concernente la scuola superiore d' informatica di gestione, del 18 maggio 1993, è abrogata.

XVIII.

La Legge concernente l' istituzione della scuola superiore per i quadri del settore alberghiero e del turismo, del 18 maggio 1993, è abrogata.

XIX.

La Convenzione fra il Comune di Lugano e lo Stato del Cantone Ticino, del 2 febbraio 1976, concernente la Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali e la Scuola cantonale dei tecnici dell' abbigliamento industriale, è abrogata.